## **ART. 70 - TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITA’**

* + 1. Oltre alle normali competenze mensili, ai lavoratori saranno corrisposte, secondo le modalità previste al punto **2** dell’art. **68** (Retribuzione) del presente CCNL, una tredicesima ed una quattordicesima mensilità, di importo pari alla somma della retribuzione mensile di cui alle lettere a), b), c) del punto 1.1 dell’art. **68** **e** dell’indennità di funzione **Quadri** di cui all’art. **71** ~~e del salario professionale di cui all’art. 67~~del presente CCNL.

~~Alla determinazione dei valori della tredicesima e quattordicesima mensilità concorrono anche gli importi eventualmente individuati a titolo di E.D.R., di cui al punto~~ **~~5~~** ~~dell’art. 63 del presente CCNL, con le modalità definite a livello aziendale.~~

* + 1. La tredicesima mensilità sarà **determinata** con riferimento alla retribuzione mensile di cui al precedente punto 1 in godimento al 1° dicembre di ciascun anno.

La quattordicesima mensilità sarà **determinata** con riferimento alla retribuzione mensile di cui al precedente punto 1 in godimento al 30 giugno di ciascun anno.

**La tredicesima e la quattordicesima mensilità saranno corrisposte come stabilito al punto 2 del precedente art. 68.**

* + 1. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, o nei casi di assenza non retribuita, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima e/o della quattordicesima mensilità, quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l’azienda nei 12 mesi antecedenti quello di erogazione. La frazione di mese superiore a quindici giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
    2. Per i lavoratori in prova i primi 45 giorni del periodo di prova non sono considerati utili, se non seguiti da conferma in servizio, per il calcolo dei dodicesimi di cui al precedente punto 4 ai fini della corresponsione della tredicesima e della quattordicesima mensilità.

Inoltre, le quote della tredicesima e della quattordicesima mensilità non competono al lavoratore che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro con l’azienda durante il periodo di prova.

*NOTA A VERBALE*

Le parti si danno atto che per i lavoratori già occupati **alla data del 31.7.2003** nelle aziende che **hanno** applic**ato** il ~~presente~~ CCNL **AF del 16.4.2003**, per i quali la quattordicesima mensilità era corrisposta con denominazione e finalità diverse, a livello aziendale saranno garantiti i riflessi previdenziali precedentemente in vigore.